

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

(oggi Libero Consorzio Comunale di Palermo ai sensi della L.R. 8/2014)

PALAZZETTO DELLO SPORT "MARZIO TRICOLI" NEL COMUNE DI CEFALU'

LAVORI URGENTI

RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA METALLICA AREE SUMMITALI LATO MONTE E LATO VALLE

A) Lavori a base d'asta, Oneri della Sicurezza e	€ 209.046,38
- Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 8.494,25
- Importo costo manodopera	€ 44.636,63
B) Lavori a base d'asta	<u>€ 155.915,50</u>
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 55.953,62</u>
Totale Complessivo	<u>€ 265.000,00</u>

IL PROGETTISTA
(Ing. Pietro Caruso)

PARTE I – OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori relativi al rifacimento del manto di copertura metallica delle aree summitali lato monte e lato mare del Palazzetto dello Sport nel comune di Cefalù.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della legge 136/2010 e s. m. e i. il Codice identificativo della gara **(CIG)** è ----- e il Codice Unico di Progetto **(CUP)** dell'intervento è -----

Le indicazioni sulla consistenza quantitativa e qualitativa dei lavori sono riportate nel computo metrico allegato.

Per la partecipazione alla gara l'Impresa dovrà essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale ex art. 38 del Codice, della qualificazione nella categoria OS33 (COPERTURE SPECIALI), classifica I, ex art. 61 del DPR 207/2010, oppure essere in possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA' DI STIPULA

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 209.046,38 (Euro duecentonovemilazeroquarantasei/38) di cui € 155.915,50 per lavori a base d'asta su cui sarà applicato il ribasso offerto, ed € 53.130,88 per oneri della sicurezza e importo manodopera, non soggetti a ribasso.

L'Appalto è stipulato a misura

Art. 3 INDICAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso:

- 1) Rifacimento copertura metallica nella parte summitale delle due falde. E' prevista la rimozione delle tavole in legno di fissaggio del telo impermeabile; la realizzazione del nuovo telo impermeabile posato sul tavolato esistente; la collocazione dei listelli in legno di sezione cm. 10X10, trattati con vernice protettiva, fissati al tavolato esistente, per la collocazione delle staffe in poliammide su cui fissare le lastre metalliche; la realizzazione del materassino isolante fra i listelli in legno; la realizzazione della copertura metallica costituita da lastre con laminato in lega di alluminio della lunghezza di m. 20,00, spessore mm.7/10, con finitura esterna preverniciata nel colore Rame Grest, aventi caratteristiche uguali a quelle della restante copertura esistente;

- 2) Interventi di ripristino opere murarie ed elettriche nella parte esterna summitale alla gradinata lato mare
- 3) Opere minori di completamento.

Art. 4
CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi dell'articolo 118 comma 2 del Codice ed in conformità al Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente : **“CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE” OS 33 (Coperture Speciali)** importo € 209.046,38

Art. 5
DICHIARAZIONE PRELIMINARE E
CONDIZIONI DI APPALTO

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l'Impresa concorrente attesti:

- di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;
- di avere visitato le località dove devono eseguirsi i lavori;
- di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare in correlazione anche con i tempi previsti per la durata dei lavori;
- di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi in complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

PARTE I I – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 6 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, norme e disposizioni in materia di lavori pubblici vigenti, anche se non specificatamente richiamate nel presente Capitolato, restando inteso che l'Amministrazione Appaltante, nonché il personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori sono indenni e sollevati da qualsiasi responsabilità per eventuali inadempimenti dell'Appaltatore.

In particolare si evidenzia che è prescritta l'osservanza del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 "Nuovo Codice Appalti" e ss.mm.e ii. e del D.P.R. 207/2010.

In caso di discordanza tra le norme e le prescrizioni indicate nel presente Capitolato, nel contratto e negli altri documenti dallo stesso richiamati, ha prevalenza il sopra citato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% , salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e l'acquisizione del DURC.

Art. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell' Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e le opere per quanto attiene alla loro regolare esecuzione.

Art. 8
DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento, fanno a altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al presente Capitolato Speciale di Appalto ed alla copia dell'offerta dell'Impresa, i seguenti documenti :

- a) elaborati grafici;
- b) elenco dei prezzi unitari;
- c) computo metrico
- d) capitolato generale di appalto
- e) piano di sicurezza

Art. 9
CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10% e fino a 20% di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20%, al precedente si aggiunge l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azione di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Art. 10
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'Impresa avverrà dopo la stipula del contratto da parte dell'Amministrazione a norma di Regolamento.

L'Appaltatore darà inizio ai lavori entro il termine di 5 giorni dal verbale di consegna e del contemporaneo ordine di servizio.

In caso di ritardo dell'inizio dei lavori, sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno.

Qualora la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'Impresa potrà chiedere di recedere dal contratto a norma di Regolamento.

Art. 11
TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in mesi 4 (quattro) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 12
PENALE IN CASO DI RITARDO

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 del Regolamento n. 207/2010 e dell'art. 22 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 10/4/2000 n. 145, sarà applicata una penale nella misura di € 200,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 13
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche ed altre circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, la Direzione dei lavori ne ordinerà la sospensione, compilando con l'intervento dell'Appaltatore apposito verbale.

Non appena cesseranno le cause che hanno determinato la sospensione, la Direzione dei lavori disporrà la ripresa dei lavori compilando, con l'intervento dell'Appaltatore, apposito verbale.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art.11, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata entro i termini previsti dalla scadenza.

Art. 14
PAGAMENTI IN ACCONTO

All'Impresa saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento emessi a seguito delle misurazioni effettuate e dell'applicazione dei prezzi contrattuali, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunga l'importo di € 50.000,00 al netto delle ritenute previste per legge.

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta della 0,50%.

A norma di Regolamento il corrispettivo sarà liquidato sulla base di Certificati di Pagamento di Rate rilasciato dal Responsabile del Procedimento previa verifica della regolarità contributiva da parte dell'Impresa.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto ed indipendentemente dalla maturazione dell'importo, sarà emesso dopo l'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei lavori.

La rata di saldo sarà pagata dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 15 **SORVEGLIANZA, ISPEZIONE DEI LAVORI** **ED ACCERTAMENTI**

L'Amministrazione potrà fare assistere e sorvegliare i lavori da propri incaricati.

Inoltre è facoltà dell'Amministrazione appaltante di ispezionare a mezzo di propri organi delegati, l'esecuzione dei lavori, di ordinare saggi e prove, di disporre, se necessario, la sospensione dei lavori totale e parziale per il tempo necessario agli accertamenti e l'Impresa ha l'obbligo di prestarsi a tutte le suddette richieste e dovrà, altresì, fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi di indagine richiesti senza che per ciò la stessa possa vantare diritto alcuno o speciale compenso.

Tale vigilanza, come la presenza di funzionari incaricati della sorveglianza, non esime l'Impresa dalla responsabilità per la regolare e buona esecuzione dei lavori e da quella dei danni diretti ed indiretti comunque causati.

Art. 16 **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Sarà altresì a totale carico dell'Appaltatore l'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del vigente Regolamento.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme del Regolamento in vigore e l'articolo 20 del Capitolato Generale di Appalto. I danni dovranno essere denunciati alla Direzione dei lavori appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre il termine di cinque giorni.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto,

questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità, le perdite dei materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera.

Art. 17

ULTIMAZIONE LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione lavori che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato)

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, a norma di Regolamento, nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione.

Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità di cui all'art. 208 del Regolamento, sarà redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori

Art. 18

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e l'acquisizione del DURC.

Art. 19
PIANO DI SICUREZZA NEI CANTIERI

Il piano di sicurezza nel cantiere indica le procedure esecutive ed i conseguenti apprestamenti ed attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative e vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

L'Impresa dovrà consegnare al Direttore dei lavori copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

Art. 20
DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale, le norme di legge e di regolamento le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del C. G. A. L'assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita dall'Impresa e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate.

I I Direttore tecnico dell'Impresa dovrà mantenere la disciplina nel cantiere e sarà obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Direttore dei lavori ha la facoltà, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 21
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DELL'IMPRESA

Oltre gli oneri del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula;
- Gli adempimenti relativi alla misure di sicurezza con la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da sottoporre all'approvazione della D.L. prima dell'inizio dei lavori. Il piano dovrà essere redatto in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori e conterrà l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute e descriverà quindi le modalità di gestione in sicurezza delle attività (fasi lavorative) e l'utilizzo delle attrezzature;
- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari atti ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
- Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale;
- La fornitura di cartelli indicatori dei lavori e la relativa installazione entro 5 giorni dalla consegna;
- La fornitura di fotografie delle opere;
- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione lavori;
- La pulizia, alla fine di ogni giornata lavorativa, delle aree esterne limitrofe ai lavori che si eseguono;

Art. 22
PREZZI DI ELENCO - REVISIONE

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) Per i materiali : ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego, a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
- c) Per i noli : ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- d) Per i lavori : tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell'art. 5 del Capitolato Generale di Appalto, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,

intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

A norma di Regolamento. non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 23 **RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE - DIFETTI** **DI COSTRUZIONE**

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile (con la notazione di cui al 12° capoverso dell'art. 21)

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato Generale di Appalto.

Art. 24 **RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE**

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato, da persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. Il mandato dovrà essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'Amministrazione. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suorappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante dovrà, per tutta la durata dei lavori, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Art. 25 **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell'articolo 149 del Regolamento.

Ove ciò non risultasse possibile, la risoluzione di tutte le controversie sarà di regola deferita al Giudice competente del Tribunale di Palermo.

PARTE III – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26 QUALITA' DEI MATERIALI E CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE

I materiali, i manufatti e le forniture in genere da impiegare nelle opere da eseguire devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente atto o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle specificazioni tecniche dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, CEI, ecc).

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture provverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l' idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire presso laboratori autorizzati o presso gli stabilimenti di produzione, tutte le prove che la Direzione lavori richiederà opportune.

L'appaltatore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione lavori.

Le provviste non accettate dalla Direzione lavori, in quanto non riconosciute idonee, dovranno essere allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

Art. 27 MISURAZIONE DELLE OPERE

Il contratto è stipulato interamente a misura. Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari manufatti, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di ogni genere, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d'arte.

Per tutte le opere dell'appalto le quantità dei lavori saranno determinate con misure geometriche escluso ogni altro metodo, salvo diverse prescrizioni di cui al presente Capitolato. In particolare per la copertura metallica costituita dalle lastre e dalle staffe la misurazione sarà fatta a metro quadrato di superficie effettivamente realizzata comprendendosi anche l'incidenza del colmo centrale e della scossalina perimetrale. Per i listelli di legno fissati al tavolato esistente la misurazione sarà fatta a metro cubo in funzione della sezione del legno. Per il materassino di isolamento posto tra i listelli la misurazione sarà fatta a metro quadrato di superficie

effettivamente realizzata. Per il telo impermeabile fissato al tavolato la misurazione sarà fatta a metro quadrato di superficie effettivamente realizzata.

Per le opere edili la misurazione sarà fatta, per gli apparecchi elettrici a numero, per i marmi a metro quadrato, per i controsoffitti a metro quadrato.

Art. 28 **LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI**

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i nuovi prezzi si provvederà al concordamento dei nuovi prezzi a norma di regolamento.

Art. 29 **VARIAZIONE DEI LAVORI**

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d'appalto (n.145/2000) e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori previsti nel contratto (art. 161, D.P.R. 207/10) se non è stato autorizzato per iscritto (art. 1659, c. 1, e 2725 c.c.).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto (art. 161, D.P.R. 207/10).

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia se richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, previo consenso scritto del Direttore dei lavori, sia se disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio e, purché sia contenuta entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto, non potrà considerarsi variante (art. 132 comma 3 D.lgs.163/2006 e s.m.i.) e non potrà in alcun modo essere adottata a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Art. 30

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PREZZI IN GENERE

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli riportati nell'elenco prezzi di contratto.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

Per i prezzi non contemplati nell'elenco prezzi di contratto, nel caso necessitano redigere in corso d'opera nuovi prezzi per categorie di lavoro non previste, si farà riferimento all'elenco prezzi unitari del Prezziario regionale per i lavori pubblici anno 2013 e, ove in esso non previsti, si provvederà con la redazione di nuove analisi con elementi rapportati alla data di aggiudicazione.